



Bruxelles, 9.7.2024
COM(2024) 286 final

2024/0160 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del
protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è entrato in applicazione il 15 aprile 2008. Esso è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore.

Il precedente protocollo quinquennale di attuazione dell'accordo, entrato in applicazione il 15 giugno 2019 a seguito dell'adozione, in data 6 giugno 2019, da parte del Consiglio dell'UE della decisione relativa alla sua firma e alla sua applicazione provvisoria, è scaduto il 14 giugno 2024. Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo (in seguito denominato "nuovo protocollo") dell'accordo.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti¹, la Commissione ha condotto negoziati con la Guinea-Bissau al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo. L'obiettivo è consentire ai pescherecci dell'Unione di accedere alla zona di pesca della Guinea-Bissau e di pescarvi specie demersali (crostacei, cefalopodi e pesci), piccoli pelagici e tonnidi e specie affini. A seguito di tali negoziati, il 16 maggio 2024 è stato siglato un nuovo testo del protocollo di attuazione. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 19.

Scopo del nuovo protocollo è concedere possibilità di pesca ai pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca situate nelle acque della Guinea-Bissau, conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni del comitato scientifico misto e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo prevede le possibilità di pesca seguenti:

- pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi: 3 500 TSL all'anno;
- pescherecci da traino congelatori per la cattura di gamberetti: 3 700 TSL all'anno;
- pescherecci da traino per la cattura di piccoli pelagici: 0 tonnellate all'anno;
- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro;
- 13 tonniere con lenze e canne;

e navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni pertinenti dell'ICCAT.

Le possibilità di pesca per i piccoli pelagici sono espresse sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC) e sono fissate a 0 tonnellate a causa delle riserve espresse sullo stato degli stock e dello scarso utilizzo di tali possibilità di pesca nel protocollo precedente.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Guinea-Bissau per un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (rif. 6007/24 + ADD 1, approvata dal Coreper, parte prima, il 14.2.2024): <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6641-2024-INIT/it/pdf>.

Un altro obiettivo consiste nel rafforzare la cooperazione tra l'Unione e la Guinea-Bissau, attuando il quadro di partenariato dell'accordo per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau, nell'interesse di entrambe le parti.

Con la presente proposta si intende ottenere l'autorizzazione del Consiglio alla firma del nuovo protocollo e alla sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Obiettivo principale del nuovo protocollo dell'accordo è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca (PCP) e della sua dimensione esterna. In questo modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione e si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni del comitato scientifico misto, dell'ICCAT e del Copace. Le misure di gestione adottate dall'ICCAT figurano anche nelle disposizioni pertinenti della PCP applicabili alla zona ICCAT, in particolare quelle del regolamento che fissa le possibilità di pesca².

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma dell'accordo tra l'Unione e i paesi terzi e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TFUE la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a firmare un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

² GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1. Cfr. sezione 3 e allegato ID.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2023 la Commissione ha commissionato uno studio di valutazione retrospettiva e prospettica a un consulente indipendente³. Sulla base di tale studio, la Commissione ha quindi effettuato una valutazione ex post del protocollo di attuazione in vigore e una valutazione ex ante delle possibili opzioni future. Le conclusioni delle valutazioni ex post ed ex ante sono riportate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione⁴.

Nella valutazione ex post del documento di lavoro, la Commissione ha concluso che, nel complesso, l'attuale protocollo di attuazione è stato efficace nel conseguire i suoi obiettivi, con margini di miglioramento in alcuni settori. A questo riguardo, la flotta dell'Unione continua ad essere interessata ad accedere alle zone di pesca della Guinea-Bissau per attuarvi strategie di sfruttamento nell'ambito di un quadro pluriennale; di qui la necessità di allineare in una certa misura le possibilità di pesca e il tasso di utilizzo ad essa applicabili. Per quanto riguarda la componente relativa al sostegno settoriale, la Commissione ha concluso che i fondi destinati a tale sostegno hanno contribuito i) a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca e ii) a migliorare la governance degli oceani nella Guinea-Bissau e nella regione.

Nella valutazione ex ante del documento di lavoro, la Commissione ha concluso che è nell'interesse sia dell'Unione che della Guinea-Bissau negoziare un nuovo protocollo di attuazione, apportando alcuni adeguamenti. Per quanto riguarda la Guinea-Bissau, negoziare un nuovo protocollo di attuazione garantirà una cooperazione continua con l'Unione ai fini del rafforzamento della governance degli oceani attraverso i fondi specifici di sostegno settoriale previsti nell'ambito di un quadro pluriennale.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner, le fornisce prodotti della pesca, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'Unione.

³ Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, POSEIDON, *Évaluation rétrospective et prospective du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau – Rapport final*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2771/196367>.

⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Evaluation to the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Guinea-Bissau*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024SC0005>.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione di cui sopra la Commissione ha consultato gli Stati membri, rappresentanti dell'industria e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e a rappresentanti della società civile della Guinea-Bissau. Da tali consultazioni risulta che è nell'interesse dell'Unione e della Guinea-Bissau mantenere uno strumento che consenta una cooperazione settoriale approfondita, con possibilità di finanziamento pluriennale per la Guinea-Bissau, ed è nell'interesse degli armatori dell'Unione mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca mediante un accordo in questo settore.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Il protocollo negoziato prevede una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui agli articoli 8 e 9 dell'accordo di Samoa⁵.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria del nuovo protocollo è fissata a 17 000 000 EUR all'anno, sulla base:

- (a) di un importo annuo di 12 500 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau; e
- (b) di un importo specifico annuo di 4 500 000 EUR per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della cooperazione nei settori dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, dell'acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della protezione dell'ambiente marino e dell'economia blu.

L'importo annuo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁶.

⁵ Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L, 2023/2861, 28.12.2023: <https://data.europa.eu/eli/reg/2023/02862/oj>).

⁶ Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433 I del 22.12.2020).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'accordo e nel nuovo protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau¹ (in seguito denominato "accordo"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 854/2007 del Consiglio², è entrato in vigore il 4 dicembre 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è giunto a scadenza il 14 giugno 2024.
- (2) Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione³ che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Guinea-Bissau (in seguito denominata "Guinea-Bissau") per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea (in seguito denominata "Unione"), un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (in seguito denominato "protocollo"). A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 16 maggio 2024.
- (4) Scopo del protocollo è permettere ai pescherecci dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau e consentire all'Unione e alla Guinea-Bissau di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

¹ Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

² Regolamento (CE) n. 854/2007 del Consiglio, del 4 dicembre 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5).

³ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Guinea-Bissau per un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (rif. 6007/24 + ADD 1, approvata dal Coreper, parte prima, il 14.2.2024): <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6641-2024-INIT/it/pdf>.

- (6) Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (7) Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività.
- (8) È pertanto opportuno applicare il presente protocollo in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.
- (9) La Commissione provvederà alla firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione.
- (10) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data [data],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (in seguito denominato "protocollo") è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Conformemente al suo articolo 19, il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
- 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

1.2. Settore/settori interessati

08 – Agricoltura e politica marittima

08.05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08.05.01 — Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee, quali lo sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), l'integrazione dei paesi partner nell'economia globale, il contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e la miglior gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con le altre politiche europee.

¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Il protocollo contribuirà inoltre a una miglior gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Infine, esso contribuirà allo sviluppo dell'economia marittima della Guinea-Bissau, promuovendo la crescita connessa alle attività marittime e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione, alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca, alla creazione di valore aggiunto nell'Unione e alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del suo settore della pesca, in particolare quella artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Si prevede l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo di attuazione a decorrere dalla data della firma al fine di limitare l'eventuale interruzione delle operazioni di pesca a causa della scadenza del protocollo attualmente in vigore.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e permetterà agli armatori dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione e la Guinea-Bissau al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Esso prevede in particolare la sorveglianza dei pescherecci tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo aiuterà la Guinea-Bissau ad attuare la sua strategia nazionale in materia di pesca ed economia marittima, compresa la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo la creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto*

dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, i suoi pescherecci non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro di cooperazione rafforzata tra l'Unione e la Guinea-Bissau.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'analisi delle catture storiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau, le valutazioni e i pareri scientifici disponibili hanno indotto le parti a fissare possibilità di pesca espresse sotto forma di sforzo di pesca (TSL) per le categorie seguenti: pescherecci da traino congelatori per la cattura di gamberetti e pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi. Il protocollo prevede inoltre possibilità di pesca per le tonniere con reti a circuizione, i pescherecci con palangaro di superficie e le tonniere con lenze e canne. Le possibilità di pesca per i piccoli pelagici sono espresse come totali ammissibili di cattura (TAC) e sono fissate a 0 tonnellate a causa delle riserve espresse sullo stato degli stock e dello scarso utilizzo di tali possibilità di pesca nel protocollo precedente. Tali possibilità di pesca possono essere rivedute di comune accordo dalla commissione mista sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico misto. Il sostegno settoriale è elevato, al fine di tener conto delle priorità della strategia nazionale nel settore della pesca e dell'economia blu.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APP costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale della Guinea-Bissau. Come condizione essenziale per la conclusione e la sorveglianza degli APP, i fondi destinati al sostegno settoriale sono invece assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero responsabile della pesca. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o programmi da attuare a livello nazionale nel settore della pesca.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non pertinente

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- In vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della firma
- Incidenza finanziaria per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della firma per gli stanziamenti di impegno e di cinque anni e sei mesi dalla data della firma per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

--

² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione e in coordinamento con la delegazione dell'Unione in Guinea-Bissau e con i servizi competenti della Commissione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Guinea-Bissau facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale. I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso dei pescherecci è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica della Guinea-Bissau in materia di pesca che saranno concordati tra le parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di ispezioni tecniche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che gli armatori dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che la Guinea-Bissau sottoutilizzi o utilizzi in ritardo i fondi destinati al finanziamento della sua politica settoriale della pesca. S'intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. L'accordo e il protocollo, inoltre, contengono clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in determinate circostanze.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli APPS sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio sarà effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in occasione delle riunioni della commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva sarà sospeso o il suo importo sarà eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS è pari all'1,8 % circa (dei contributi totali del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione s'impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Guinea-Bissau per migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 6, paragrafo 6, del protocollo dispone che la contropartita finanziaria per l'accesso sia versata su un conto della Tesoreria dello Stato e la contropartita destinata allo sviluppo del settore su un conto ufficiale posto sotto la supervisione del ministero della Pesca e del ministero delle Finanze.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹	di paesi EFTA ²	di paesi candidati ³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	08.05.01	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	-------------	--

DG MARE			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	TOTALE
○ Stanziamenti operativi								
Linea di bilancio ¹ 08.05.01	Impegni	(1a)	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000
	Pagamenti	(2a)	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						
	Pagamenti	(2b)						
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²								
Linea di bilancio		(3)						
TOTALE stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b +3	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000
	Pagamenti	=2a+2b +3	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000

¹ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

○ TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000
	Pagamenti	(5)	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000
○TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000
	Pagamenti	=5+6	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti *in primis* nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	TOTALE
DG MARE							
<input type="radio"/> Risorse umane							
<input type="radio"/> Altre spese amministrative							
TOTALE DG MARE	Stanziamanti						

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni						
	Pagamenti						

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Anno N+4		TOTALE		
	RISULTATI														
	Tipo	Costo medio	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	N	Costo	N. totale	Costo totale	
OBIETTIVO SPECIFICO															
- Accesso				12,500		12,500		12,500		12,500		12,500		62,500	
- Sostegno settoriale				4,500		4,500		4,500		4,500		4,500		22,500	
Totale parziale dell'obiettivo specifico				17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		85,000	
TOTALE				17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		85,000	

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 7¹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
OPosti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
OPersonale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz²	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziameti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

³ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.